

# Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2006<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

La garanzia federale è accordata:

### **1. Glarona**

agli articoli 83 e 86 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 1° maggio 2005;

### **2. Soletta**

all'articolo 27 numero 4 lettera b della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 25 settembre 2005;

### **3. Appenzello Interno**

agli articoli 29<sup>bis</sup>, 33 capoverso 3 e all'articolo 39 della costituzione cantonale come anche all'articolo 3 delle disposizioni transitorie, accettati nella Landsgemeinde del 24 aprile 2005;

### **4. Argovia**

al § 108 nota marginale e capoverso 1 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 30 novembre 2003 come anche ai § 29, 78 capoverso 5, 79, 81 nota marginale e capoverso 1, 82 capoverso 1 lettera 1, 83, 85, 90 capoversi 3, 4 e 5, 96 nota marginale e capoverso 1, 97 capoverso 5, e 126a della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 5 giugno 2005;

### **5. Ticino**

agli articoli 20 capoversi 1, 3 e 4, 36 capoverso 1 lettera h, 59 capoverso 1 lettera r, 81 capoverso 1, 84 capoverso 3, 89 capoverso 2 e all'abrogazione dell'articolo 77 capoverso 1 lettera e della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 25 settembre 2005;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2006 2609

**6. Neuchâtel**

all'articolo 57 capoversi 3 e 4 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 5 giugno 2005;

**7. Ginevra**

all'articolo 42 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 24 aprile 2005.

**Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.